Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — ROMA - Martedì, 12 febbraio 1929 - ANNO VII — Numero 36

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale" pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale" sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale" di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **556.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3382.**

Approvazione dell'Accordo italo-svedese dell'8 e del 16 marzo 1928, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati d'origine e delle fatture commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, in data rispettivamente dell'8 e del 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia e il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati d'origine e delle fatture commerciali.

Art. 2.

La data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente sarà stabilita con un ulteriore scambio di Note fra il Governo italiano ed il Governo svedese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE SUÈDE A ROME
AU MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGÈRES D'ITALIE

Rome, le 8 Mars 1928.

Excellence,

J'ai l'honneur, conformément aux instructions que je viens de recevoir de mon Gouvernement, de porter à la connaissance de Votre Excellence, que le Gouvernement du Roi, désireux de favoriser les relations commerciales entre la Suède et l'Italie, se déclare prêt à exempter des droits de légalisation les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises italiennes destinées à la Suède, sous réserve que le Gouvernement italien accorde le même traitement aux certificats d'origine qui accompagnent les marchandises suédoises destinées à l'Italie. La même exemption de droit aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour le cas où une telle légalisation est requise.

Je serais reconnaissant d'être informé si le Gouvernement Royal Italien serait de son côté disposé à accorder, à titre de réciprocité, une exemption analogue aux marchandises suédoises destinées à l'Italie et je me permets de proposer dans ce cas, que cette lettre et la réponse que Votre Excellence voudrait bien me faire parvenir soient considérées comme un arrangement passé à ce sujet entre les deux Gouvernements.

La date de l'entrée en vigueur du présent arrangement sera établie par un successif échange de Notes.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

F.to POUSETTE.

Son Excellence
Monsieur MUSSOLINI
Chef du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères
ROME

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

LISTE

DES ORGANISMES SUÉDOISES HABILITÉS POUR LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D'ORIGINE (art. 11 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières):

Administrations provinciales:

Grand Gouverneur de Stockholm (Overstathallarämbetet) et
Gouverneurs de province (Kungl. Maj:ts Befallningshavande).
Bureaux de douane (Tullkammare, a avdelningar förelad tullförvaltning).
Autorités municipales (Magistrat ou Stadsstyrelse).
Chambres de police (Poliskammare).
Procureurs de district rural (Landsfiskal); et
Chambres de commerce (Handelskammare).

Le chambres de commerce suivantes sont reconnues par l'Etat:

Stockholms Handelskammare,
Oestergötlands och Södermanlands Handelskammare,

Smalands och Blekinge Handelskammare,
Gotlands Handelskammare,
Skanes Handelskammare,
Handelskammaren i Göteborg,
Västergötlands och Norra Hallands Handelskammare,
Handelskammaren i Karlstad,
Handelskammaren för Orebro och Västmanlands län,
Handelskammaren i Gävle,
Västernorrlands och Jämtlands läns Handelskammare,
Norrbottens och Västerbottens läns Handelskammare.

LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE
AU CHARGE D'AFFAIRES DE SUEDE A ROME

Roma, 16 marzo 1928 - Anno VI

Signor Incaricato d'Affari,

Con Nota in data 8 corrente Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« J'ai l'honneur, conformément aux instructions que je vien de recevoir de mon Gouvernement, de porter à la connaissance de Votre Excellence, que le Gouvernement du Roi désireux de favoriser les relations commerciales entre la Suède et l'Italie, se déclare prêt à exempter des droits de légalisation les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises italiennes destinées à la Suède, sous réserve que le Gouvernement italien accorde le même traitement aux certificats d'origine qui accompagnent les marchandises suédoises destinés à l'Italie. La même exemption de droit aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour le cas où une telle légalisation est requise ».

In risposta alla Sua Nota ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, constatando che il Governo svedese si è dichiarato disposto ad accordare la vidimazione gratuita nei casi suddetti, farà, a titolo di reciprocità, lo stesso trattamento per i certificati d'origine che accompagnano le merci svedesi destinate in Italia. Resta pure inteso che eguale trattamento si farà per la vidimazione delle fatture commerciali, qualora la vidimazione fosse richiesta.

I due Governi rimangono parimenti d'intesa che l'entrata in vigore del presente Accordo verrà stabilita con successivo scambio di Note.

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, l'espressione della mia alta considerazione.

F.to MUSSOLINI.

A Sua Eccellenza
Signor SVEN HARALD POUSETTE
Incaricato d'Affari di Svezia
ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

ELENCO

DELLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI AL RILASCIO DI CERTIFICATI D'ORIGINE.

Regie dogane.
Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Numero di pubblicazione 557.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3397.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, relativo al riordinamento del Regio comitato talassografico italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1759, riguardante il riordinamento del Regio comitato talassografico italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 558.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3298.

Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento 3 agosto 1890, n. 7045;
Veduto il regolamento 3 febbraio 1901, n. 45;
Veduto il regolamento 21 luglio 1927, n. 1586;
Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, il quale sarà vistato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 229. — FERZI.

Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni.

TITOLO I.

Dei mattatoi pubblici e privati — Costruzione — Direzione — Ordinamento.

Art. 1.

La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti.

Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento, può essere consentita dall'autorità comunale, previa approvazione prefettizia, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello, con le norme e le garanzie stabilite agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.

Nei Comuni non ancora provvisti di pubblico macello, la macellazione deve eseguirsi in appositi locali, riconosciuti idonei dall'autorità comunale, su conforme parere del veterinario comunale.

Art. 2.

I Comuni che, a norma delle vigenti disposizioni, debbono avere un pubblico macello, e non v'abbiano ancora provveduto, vi saranno obbligati d'ufficio, con le modalità prescritte dalla legge comunale e provinciale.

Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorietà della costruzione del macello, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può procedere alla trasformazione in consorziali di macelli che per la loro ubicazione ed organizzazione si prestino allo scopo.

La istituzione del Consorzio sarà fatta secondo le norme stabilite in materia.

Art. 3.

I pubblici macelli devono essere costruiti in località adatta, con sviluppo edilizio e tecnico proporzionato alla entità della macellazione ed in modo da soddisfare completamente alle esigenze igienico-sanitarie, industriali ed a quelle dei servizi. Devono, inoltre, essere forniti dei mezzi, istrumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche e sperimentali.

I progetti di costruzione dei pubblici macelli devono ottenere il parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 4.

I macelli di capoluogo di provincia e quelli che hanno notevole importanza in rapporto all'entità della macellazione, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 3, devono avere un reparto per le macellazioni d'urgenza; un frigorifero per la conservazione delle carni, ove non sia possibile di disporre di un frigorifero preesistente idoneo allo scopo; uno spaccio per la vendita delle carni di bassa macelleria, di cui agli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 45, 46, 47, 48 e 49, ed apparecchi adatti per la salagione, preparazione, cottura, sterilizzazione delle carni da adibirsi all'alimentazione previo trattamento; un impianto per la distruzione o la denaturazione delle carni e dei visceri non adatti al consumo, nonchè dei rimanenti avanzi animali.

Lo spaccio di bassa macelleria, per esigenze commerciali e per comodità del pubblico, potrà anche trovarsi fuori del macello sempre che sia mantenuto sotto diretta sorveglianza sanitaria.

L'impianto per la distruzione e denaturazione delle carni, visceri, ecc. potrà funzionare, ove sia conveniente, anche per altri Comuni viciniori, quale sardigna consorziale; e potrà, quando particolari esigenze lo richiedano, essere posto in località adatta, anche fuori del macello.

Art. 5.

La costruzione dei macelli annessi agli stabilimenti privati per la preparazione delle carni insaccate, delle carni in conserva, delle carni in iscatola, degli estratti di carne, brodi ed altri prodotti alimentari in genere, è consentita, su domanda dell'interessato, dal prefetto, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, quando sia stato accertato che l'entità della macellazione necessaria allo stabilimento è superiore alla potenzialità del macello comunale, o quando siano deficienti i mezzi di viabilità e di rapida comunicazione.

La costruzione ed il funzionamento di detti macelli, dal lato tecnico ed igienico-sanitario, debbono uniformarsi alle norme stabilite pei pubblici macelli dal presente regolamento.

Art. 6.

La direzione e l'ispezione sanitaria dei pubblici macelli debbono essere affidate ai veterinari municipali.

Nei Comuni sprovvisti di servizio veterinario, la ispezione delle carni da macello deve farsi dal veterinario di Comuni viciniori o da un veterinario libero esercente debitamente incaricato, o, quando ciò non sia possibile, dall'ufficiale sanitario.

Art. 7.

La nomina a direttore del pubblico macello dei capoluoghi di provincia deve farsi in seguito a pubblico concorso per titoli e prove di esame scritte, orali e pratiche di ispezione delle carni e di polizia sanitaria.

La Commissione giudicatrice è composta di tre professionisti veterinari specialmente competenti nella materia, nominati dal prefetto; essa propone all'Amministrazione comunale non più di tre nomi in ordine di merito e la nomina deve cadere sopra una delle persone designate.

Con provvedimento del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di sanità, l'obbligo del concorso per esame per la nomina del direttore del pubblico macello può essere esteso anche a quei Comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la macellazione presenti considerevole, eccezionale importanza.

Art. 8.

Un regolamento speciale, deliberato dalle amministrazioni comunali o dalle rappresentanze consorziali, redatto ed approvato secondo le norme stabilite dall'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'articolo 78 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, per i re-

golamenti locali di igiene, disciplinerà il servizio dei pubblici macelli, di quelli privati e della bassa macelleria.

TITOLO II.

Della macellazione e della ispezione degli animali e delle carni nei mattatoi pubblici e privati.

Art. 9.

Per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione), ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità prefettizia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

L'abbattimento deve essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta jugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento.

La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) deve essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilità, debitamente autorizzato dal direttore del macello.

Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi.

Art. 10.

La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal direttore del macello.

Art. 11.

Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la macellazione stessa. Le dette operazioni devono compiersi tanto nei pubblici macelli, quanto nei macelli privati debitamente autorizzati, entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall'autorità comunale d'accordo col direttore del macello, in guisa da garantire la continuità della vigilanza sanitaria.

Per i macelli privati, annessi a stabilimenti industriali, debitamente autorizzati a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'orario viene stabilito sentito anche l'interessato.

Art. 12.

L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa: nessuna parte, nessun viscere devono essere sottratti alla visita ed asportati dai locali di macellazione, prima che il sanitario abbia emesso il suo giudizio.

Art. 13.

I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'articolo 6, lo sostituisce.

Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

Art. 14.

Nei casi di macellazione d'urgenza, il veterinario comunale, o chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce, deve essere immediatamente avvertito, per i necessari accertamenti sanitari e per poter constatare se effettivamente era giustificata la necessità della pronta macellazione.

Qualora non risulti dimostrata l'urgenza ed appaia evidente il dolo, il suddetto sanitario deve farne denunzia all'autorità comunale per i provvedimenti del caso, anche nei riguardi delle penalità stabilite dall'art. 62 del presente regolamento.

Art. 15.

Nei macelli annessi a stabilimenti privati per la lavorazione delle carni è rigorosamente proibito introdurre e macellare animali destinati alla macellazione d'urgenza.

Inoltre, se fra gli animali che vi sono macellati vi saranno assegnazioni alla bassa macelleria, le relative carni debbono essere inviate al pubblico macello, per l'ulteriore destinazione, ai termini degli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 16.

A prova dell'avvenuta ispezione, le carni ed i visceri degli animali ammessi a regolare consumo, qualunque sia la specie cui l'animale appartiene, verranno contrassegnati con bollo del Comune, munito della sigla V. S. (visita sanitaria). Le carni equine porteranno in aggiunta, a grandi lettere, la scritta « equino ».

Il veterinario apporrà sulle carni il numero dei bolli sanitari che crederà opportuno.

Art. 17.

In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato;

b) specie, sesso, età dell'animale;

c) esito della visita;

d) data della macellazione;

e) firma del veterinario ispettore e bollo dell'ufficio.

Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell'animale macellato.

Art. 18.

L'ammissione al consumo alimentare delle carni di animali abbattuti o morti per malattia, per traumi o per altra causa, salvo le eccezioni di cui al seguente art. 19, è subordinata all'osservanza degli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento.

E' perciò fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunziare all'autorità comunale ogni caso di morte dei propri animali.

Art. 19.

Non sono ammessi alla normale macellazione e debbono essere esclusi anche dalla macellazione d'urgenza animali infetti o clinicamente sospetti di rabbia, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico ed edema maligno.

Saranno però ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, purchè gli animali morsicati siano uccisi entro cinque giorni dalla morsicatura, oppure sia per essi trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, a' sensi dell'art. 51 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

Per gli animali affetti o sospetti di morva, pleuro polmonite essudativa e peste bovina valgono le speciali norme di cui al regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

Art. 20.

Le carni degli animali abbattuti d'urgenza per malattia o per altra diversa causa, salvo i casi di traumi non accompagnati da alcuna reazione organica di carattere generale, nonchè le carni di animali morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echinococco del cuore, aneurismi, emorragie interne da alterazioni locali dei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schok post-operativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilassi da sieri — purchè si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta eviscerazione — possono, nel caso di reperto nettamente favorevole, essere classificate di bassa macelleria, e come tali adibite al consumo.

Quando invece il reperto non risulti di assoluta, perfetta chiarezza, il giudizio sulla commestibilità delle carni dovrà essere dato collegialmente. Tale giudizio, in un macello cui siano addetti più veterinari, è dato con l'intervento del direttore del macello stesso; nei macelli, invece, in cui la ispezione delle carni sia eseguita da un solo veterinario, questi dovrà richiedere l'intervento del veterinario provinciale, o di un docente di ispezione delle carni, oppure di uno dei direttori dei macelli più importanti della Provincia.

Il relativo onere si intende a carico dell'interessato.

Detta visita collegiale deve anche effettuarsi per giudicare delle macellazioni che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli, o per enteriti, metriti, mastiti o sierositi a carattere infettivo.

Nelle assegnazioni alla bassa macelleria deve essere sempre stabilito se le carni debbano essere vendute crude, con la semplice indicazione « da non usarsi se non cotte », o se debbano subire, prima della vendita, una razionale cottura da eseguirsi nel macello.

I visceri degli animali colpiti da processi infettivi o tossici, le cui carni sono destinate alla bassa macelleria, debbono essere sempre distrutti.

Per tutte le assegnazioni alla bassa macelleria, deve, da parte del veterinario ispettore, essere esteso, su carta intestata del comune, apposito verbale da cui risulti la causa che ha determinato la assegnazione alla bassa macelleria. Tale verbale, debitamente firmato e munito del bollo comunale, sarà conservato negli atti di ufficio per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

Quando trattisi di visita collegiale il verbale deve essere firmato da entrambi i veterinari.

Sono in ogni caso escluse dalla bassa macelleria e destinate alla distruzione le carni degli equini morti o macellati di urgenza per forme morbose, anche se secondarie, a carico dell'apparecchio gastro-intestinale.

Art. 21.

Le carni di cui l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi medicamenti, dal genere dell'alimentazione (fieno greco, panelli rancidi, residui industriali) o da altre cause (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.) sono pure vendute nella bassa macelleria sempre che il veterinario — ricorrendo, ove occorra, alla prova della cottura — possa accertarsi che l'alterazione non è tale da renderle inadatte al consumo.

In caso contrario esse non possono essere adibite che a scopo industriale, mai alimentare.

Sono pure destinate alla bassa macelleria le carni dei suini non castrati e dei criptorchidi di odore sgradevole, nonchè le carni di animali idroemici, denutriti ed immaturi, purchè riconosciute adatte al consumo.

Art. 22.

Le carni degli animali uccisi o morti in seguito ad avvelenamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.), purchè sufficientemente dissanguati ed immediatamente eviscerati, possono essere assegnate alla bassa macelleria, previo completo sequestro di tutti i visceri e parenchimi interni, della mammella e della testa, che devono essere distrutti.

Art. 23.

La constatazione, all'ispezione sanitaria, di lesioni tubercolari a carattere localizzato, quando anche abbiano sede in più organi e nelle sierose delle due grandi cavità splancniche, non è motivo di esclusione delle carni dal libero consumo, purchè dall'esame dei parenchimi renale e splenico, delle meningi e dei gangli intramuscolari si possa escludere una recente diffusione ematogena del processo.

Nei casi in cui le indicate lesioni localizzate coesistano con uno stato di scadente nutrizione dell'animale, le carni sono destinate alla bassa macelleria, senza alcun preventivo trattamento.

La constatazione, invece, di una recente diffusione ematogena del processo tubercolare, ancorchè le lesioni risultino limitate e le carni appartengano a soggetti in ottimo stato di nutrizione, è sempre motivo di assegnazione alla bassa macelleria delle carni stesse, le quali non potranno essere vendute se non convenientemente cotte. Sono altresì assegnate alla bassa macelleria, dopo essere state sottoposte a cottura, le carni di animali che, pur non manifestando generalizzazione ematogena recente del processo tubercolare, presentano alla ispezione lesioni a carattere infiltrante.

In tutti i casi, le parti sede di lesioni tubercolari debbono essere asportate con larga base di escissione. Qualsiasi viscere, sede di lesione tubercolare, anche se nettamente delimitata, deve essere per intiero sequestrato e distrutto: la tubercolosi di un ganglio comporta il sequestro e la distruzione del viscere corrispondente.

Quando la tubercolosi, quale ne sia la forma e la diffusione, venga riscontrata in animali in istato di eccessivo dimagramento, le carni devono essere distrutte.

Art. 24.

Le carni ed il grasso degli animali suini e bovini infestati da cisticerco possono essere ammesse al consumo alimentare, previ appropriati trattamenti, da eseguirsi nel pubblico macello, sotto la diretta sorveglianza del veterinario comunale.

I trattamenti cui le carni ed il grasso anzidetto devono essere sottoposti, prima di essere ammessi al consumo, sono:

a) la cottura, che deve essere completa per le carni e fino a perfetta fusione per i grassi;

b) la salatura per non meno di un mese;

c) l'affumicamento per non meno di 20 giorni;

d) la conservazione in un frigorifero, per il periodo non minore di 3 settimane per le carni panicate bovine e di 4 settimane per quelle suine.

Detto termine può essere ridotto a giorni 15 per le carni bovine e a giorni 20 per le carni suine, nei casi in cui siano mantenute ad una temperatura non superiore a — 5°.

Il veterinario stabilirà in tali casi, tenuto conto del grado della infestione, se le carni anzidette debbano essere ammesse alla libera vendita o classificate e vendute come carni di bassa macelleria.

I visceri riscontrati esenti da cisticerco sono ammessi liberamente al consumo.

Nei casi nei quali la infestione sia tale da aver prodotte gravi e profonde alterazioni nelle masse muscolari e nel

connettivo (degenerazione, inzuppamento sieroso, sclerosi, ecc.) le carni devono essere sequestrate e distrutte ed il grasso, fuso e denaturato, adibito ad uso industriale.

Art. 25.

Le carni che fossero eventualmente riscontrate infestate da « trichina spiralis » devono essere sequestrate e distrutte.

I grassi, prima di essere ammessi al consumo, devono essere fusi alla temperatura non inferiore agli 80°.

Art. 26.

Le carni di animali affetti di forme leucemiche e da neoplasmi a metastasi multiple, quando non si osservino alterazioni profonde dell'organismo e delle masse muscolari, nei quali casi devono essere distrutte, sono destinate alla bassa macelleria, previa bollitura.

Art. 27.

I visceri infestati da parassiti, o che siano sedi di processi morbosi a carattere locale, devono essere totalmente o parzialmente distrutti. In quest'ultimo caso il veterinario stabilirà se le parti non sequestrate siano da ammettersi al libero consumo o da assegnarsi alla bassa macelleria.

Art. 28.

Le carni ed i visceri non atti al consumo saranno distrutti, a norma dell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

TITOLO III.

Disposizioni per gli spacci di carne fresca, congelata o comunque preparata, per i locali di deposito e per i frigoriferi.

Art. 29.

Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, deve farne domanda all'autorità comunale, la quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfano alle esigenze dell'igiene.

In ogni caso detti locali debbono avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno due metri, impermeabili e facilmente lavabili, ed i banchi per la vendita, di marmo o di altro materiale ritenuto idoneo.

Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio refrigeranti.

L'osservanza di questa norma è inderogabile per gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate.

Art. 30.

E' vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria.

L'autorità comunale può, invece, autorizzare la vendita nello stesso spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali, escluse le equine, che devono sempre essere vendute in spacci a parte.

Art. 31.

E' proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto tenere negli spacci e negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate.

I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria e le carni confiscate e distrutte.

Art. 32.

Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a frequenti controlli sanitari, anche allo scopo di constatare che le carni risultino munite dei prescritti bolli sanitari.

Le carni che risultino sprovviste di tali bolli sono sequestrate, trattate come carni sospette e destinate alla distruzione.

I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 33.

Chiunque intenda attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni, o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere, deve farne domanda al prefetto, il quale concede l'autorizzazione quando risulti da accertamento del veterinario provinciale assistito, ove occorra, da un ingegnere del Consiglio provinciale di sanità o del Genio civile, che i locali ed i relativi arredamenti corrispondono a tutte le esigenze dell'igiene.

Gli oneri per i necessari sopraluoghi si intendono a carico degli interessati.

Art. 34.

Le carni dichiarate di bassa macelleria devono essere escluse dalla congelazione.

Art. 35.

Le carni congelate provenienti da altri Comuni, prima che siano depositate nelle celle frigorifere, devono essere sottoposte a controllo da parte del veterinario comunale, per constatarne lo stato di conservazione. Tale controllo deve eseguirsi nell'àmbito del frigorifero all'atto in cui le carni vengono introdotte nelle celle.

A cura del detto veterinario sarà anche provveduto al ritiro dei singoli certificati sanitari di scorta delle carni introdotte nei frigoriferi ed alla conservazione di essi per un tempo non inferiore ad un anno.

Art. 36.

I proprietari e conduttori di frigoriferi devono tenere apposito registro, dal quale sia sempre dato di rilevare:

a) la quantità e la qualità delle carni in deposito in ogni singola cella;

b) il nome e cognome dei proprietari delle singole partite di carne;

c) la data in cui le carni sono state immesse nel frigorifero.

Tali norme non si applicano alle carni fresche o soltanto refrigerate che permangono per breve tempo nei frigoriferi, perchè destinate all'esercizio giornaliero della macelleria.

Art. 37.

Nei frigoriferi destinati a deposito delle carni deve essere assicurato un efficace controllo sanitario a mezzo del veterinario comunale, in guisa che risulti ad ogni momento il reale stato di conservazione, agli effetti igienici, delle carni che vi sono contenute.

Art. 38.

Le carni congelate, che a causa di scongelamento, di invasione di muffe, di eccessivo invecchiamento, o per qualunque altro motivo abbiano subìto alterazioni per le quali siano riconosciute inadatte al consumo, o adatte soltanto al consumo sotto determinate condizioni, devono, a cura dell'autorità comunale, essere poste sotto sequestro in attesa dei provvedimenti del prefetto, al quale deve darsi immediata notizia del sequestro avvenuto.

TITOLO IV.

Disposizioni per il trasporto delle carni.

Art. 39.

Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli deve farsi in carri chiusi con coperchio fisso, ben connessi e puliti, ri-

vestiti internamente di lamiera di zinco o di altro adatto metallo e costruiti secondo il modello prescritto dall'autorità municipale.

Art. 40.

L'introduzione nel Comune della carne fresca, macellata altrove, destinata agli spacci pubblici ed agli stabilimenti industriali, è permessa alle seguenti condizioni:

a) che sia marcata con bollo del Comune di origine;

b) che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dall'autorità comunale, secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 1), con la dichiarazione del veterinario comunale che la carne portante il bollo impresso o descritto sul certificato stesso appartiene ad animale perfettamente sano e regolarmente macellato;

c) che sia sottoposta a nuova visita da parte del veterinario del Comune di destinazione.

La carne deve essere protetta da idonei involucri e contenuta in cesti debitamente foderati all'interno.

Art. 41.

Le carni fresche disossate, per essere trasportate dal luogo di preparazione agli stabilimenti di insaccamento, devono essere protette da idonei involucri e contenute in cesti debitamente foderati all'interno da chiudersi sotto il controllo dell'autorità comunale con adatta legatura e speciale bollo metallico.

Per il trasporto di dette carni fuori Comune si applicano anche le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente.

Art. 42.

Il trasporto delle carni congelate da un comune all'altro del Regno deve effettuarsi sotto la scorta di un certificato, da rilasciarsi dalla autorità comunale, secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 2), con l'attestazione del veterinario comunale incaricato della vigilanza al frigorifero, che le carni stesse risul
conservazione.

Art. 43.

Il trasporto delle carni congelate, quando non abbia luogo per ferrovia, deve farsi con carri riconosciuti idonei dalla autorità comunale e nel modo più rapido possibile.

Art. 44.

Il trasporto in altri Comuni di carni congelate riconosciute non idonee al consumo, o da ammettersi a consumo condizionato, è subordinato alla preventiva autorizzazione prefettizia, quando la destinazione rimane nell'àmbito della provincia, ed a quella del Ministero dell'interno per le destinazioni fuori di provincia.

TITOLO V.

Delle carni di bassa macelleria — Spacci Deposito e trasporto.

Art. 45.

La bassa macelleria è, di regola, esercitata direttamente dal Comune. In caso contrario esso ne vigila la gestione e provvede al rigoroso controllo sanitario.

Art. 46.

L'autorità comunale deve segnalare mensilmente alla Prefettura le assegnazioni alla bassa macelleria, con la indicazione della causa che ha determinato il provvedimento.

Art. 47.

La vendita al pubblico delle carni di bassa macelleria viene effettuata in speciali locali o banchi, esclusivamente destinati a tale scopo.

Dette carni devono essere vendute nel modo più sollecito, sotto la diretta sorveglianza sanitaria comunale e secondo le norme stabilite dal regolamento speciale, redatto ed approvato a' sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 48.

Le carni di animali destinati alla bassa macelleria, ai termini degli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 del presente regolamento, debbono essere bollate con speciale bollo a patina portante, a grandi lettere, la dicitura « bassa macelleria », e debbono, di regola, essere consumate nel Comune. Ove ciò non sia possibile, e purchè non ostino disposizioni di polizia veterinaria, possono essere inviate anche nei comuni contermini per la vendita nelle condizioni volute dall'art. 47.

L'autorità del Comune di origine deve tempestivamente segnalare a quella del Comune di destinazione l'inoltro di dette carni, indicando il quantitativo delle carni stesse e il nome della persona cui appartengono.

Art. 49.

L'introduzione nei Comuni delle carni destinate alla bassa macelleria è solo permessa alle seguenti condizioni:

a) che siano scortate da copia conforme, redatta su carta intestata del Comune, debitamente vistata dal podestà, del verbale di assegnazione alla bassa macelleria, di cui all'art. 20 del presente regolamento.

In tale copia conforme deve essere riprodotto il fac-simile dello speciale bollo con cui le carni sono state contrassegnate;

b) che siano trasportate in pezzi non inferiori ad un quarto;

siano sottoposte a nuova visita da parte del ve-
el Comune di destinazione.

TITOLO VI.

Disposizioni per i laboratori di carni insaccate, in iscatola, ecc.

Art. 50.

Chiunque intenda aprire un laboratorio per la produzione delle carni insaccate, salate o comunque preparate, deve farne domanda all'autorità comunale, che concede l'autorizzazione quante volte, in seguito a visita del veterinario comunale, risulti che i locali, gli arredamenti ed i macchinari corrispondono alle esigenze dell'igiene.

Per i laboratori di maggiore importanza, la cui produzione sia normalmente destinata alla vendita anche fuori comune, e per quelli che preparano estratti di carne, brodi concentrati ed altri prodotti alimentari del genere, l'autorizzazione dell'autorità comunale deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità prefettizia, giusta il disposto dell'art. 5.

Detti laboratori devono sorgere in località che ne renda facile il controllo e funzionare sotto la vigilanza del veterinario comunale.

Art. 51.

Il personale addetto ai laboratori di carni insaccate, salate o comunque preparate, deve risultare, da regolare certificato medico, indenne da malattie trasmissibili ed essere sottoposto a periodiche visite di controllo da parte dell'ufficiale sanitario.

Detto personale, durante il lavoro, deve indossare apposita vestaglia in perfette condizioni di pulizia.

Art. 52.

Nessun animale può essere macellato in detti laboratori e nessuna carne può esservi introdotta senza aver subìto il controllo veterinario.

Art. 53.

All'ingresso di ogni laboratorio sarà collocato in modo visibile al pubblico un cartello indicante le specie di carni che vi si lavorano.

Art. 54.

Nei laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate, ecc., sono proibiti l'introduzione e l'impiego di carni di bassa macelleria.

Quelle che vi vengono trovate sono sequestrate ed i contravventori deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 55.

Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, nè impiegare carni congelate senza la preventiva approvazione dell'autorità prefettizia, alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda.

Detti insaccati debbono essere muniti, appena preparati, di un bollo metallico da applicarsi allo spago con cui l'insaccato è legato; il bollo porterà impresso da un lato il nome della ditta produttrice ed il luogo di produzione, e dall'altro le lettere iniziali della specie o delle specie animali le cui carni entrano a costituire l'insaccato e cioè: S per le carni suine; B per le carni bovine; O per le carni ovine; E per le carni equine.

Un secondo bollo metallico dovrà essere posto accanto a quello sopra indicato nei casi in cui l'insaccato contenga carni congelate.

Questo secondo bollo porterà da un lato la scritta « carne congelata » e dall'altro le lettere iniziali della specie o delle specie animali le cui carni congelate entrano a far parte dell'insaccato.

Sono esclusi dall'obbligo del bollo i piccoli insaccati preparati in filze e destinati ad essere consumati freschi nel luogo di produzione. Quelli però da esportarsi fuori Comune dovranno avere almeno un bollo al principio e uno alla fine della filza, sempre restando fermo che l'apposizione del bollo si effettui appena compiuta la preparazione dell'insaccato.

Per la preparazione e la conservazione delle carni (compresi gli insaccati) sono consentiti: la salatura, l'affumicamento, l'essiccamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre l'aggiunta delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento.

Potrà essere consentita anche l'aggiunta di piccole quantità di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non superiore a 25 centigrammi per kg. di carne.

E' vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sostanze amidacee, nonchè di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati.

Art. 56.

Le rivendite e i depositi di carni insaccate debbono essere sottoposti a frequenti controlli sanitari. I prodotti che risultino guasti o adulterati sono sequestrati e distrutti, ed i contravventori deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 57.

Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni debbono essere sane, convenientemente lavate e preparate.

La salatura dei lardi, dei prosciutti e di tutte le altre carni in genere, si deve fare con cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca.

La conservazione deve essere fatta in luoghi asciutti e ben ventilati.

Art. 58.

Alle prescrizioni stabilite dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 devono pure sottostare i laboratori di carne in iscatola, di estratti, di brodi concentrati, ecc., che devono attenersi, inoltre, a quanto è stabilito per le altre conserve alimentari in riguardo ai recipienti e alle loro saldature.

L'inscatolamento delle carni equine è vietato.

Le scatole di carne, di estratti, di brodi concentrati e di altri prodotti alimentari del genere, devono portare, in caratteri chiari e indelebili, la indicazione del contenuto, il nome della ditta produttrice e la marca di fabbrica.

TITOLO VII.

Disposizioni relative al pollame, ai conigli ed alla selvaggina.

Art. 59.

Il pollame, i conigli e la selvaggina sono sottoposti a vigilanza sanitaria sotto il controllo del veterinario comunale, il quale, per il sequestro, la distruzione o l'assegnazione alla bassa macelleria, si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 60.

Alle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 29, 33, 50 e 58 del presente regolamento devono uniformarsi i locali ed impianti del genere già esistenti, entro un termine di tempo da stabilirsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 61.

In tutti i locali nei quali si effettua la macellazione e si fa commercio di carne, oltre a mantenersi la massima pulizia, deve organizzarsi la lotta contro le mosche con tutti i mezzi indicati dall'autorità sanitaria.

Art. 62.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti, salvo il caso previsto dall'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, con le pene comminate dall'art. 218 del predetto testo unico. Ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320 e 322 del Codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dai regolamenti locali di igiene.

Art. 63.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in vigore sulla vigilanza sanitaria delle carni da macello.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . . .

Certificato sanitario per il trasporto fuori Comune di carni macellate fresche

Rilasciato al Sig. . . . .
per il trasporto nel Comune di. . . . . . .
all'indirizzo del Sig. . . . .
del seguente quantitativo di carne:

Dare ben determinate indicazioni delle carni e precisarne il peso { . . . .

. . . . ., *addì* . . . . . 19. .

IL VETERINARIO COMUNALE

. . . .

N. . . . . . MOD. 1.

PROVINCIA DI. . . . . . COMUNE DI. . . . . . .

Certificato sanitario per il trasporto fuori Comune di carni macellate fresche

Dare ben determinate indicazioni delle carni e precisarne il peso { . . . .

Si certifica che la carne (1) . . . . a fianco indicata, spedita dal Sig. . . . . al Sig. . . . . nel Comune di . . . . appartiene ad animale regolarmente macellato in questo Comune e riconosciuto sano prima e dopo la macellazione.

. . ., *addì* . . . . 19. .

IL VETERINARIO COMUNALE

. . . .

Riproduzione e descrizione del bollo sanitario

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

. . . .

(1) Indicare la specie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. . . . .

PROVINCIA DI. . . . . COMUNE DI. . . .

Certificato sanitario per il trasporto fuori Comune di carni congelate

Rilasciato al Sig. . . . .
per il trasporto nel Comune di. . . . . . .
all'indirizzo del Sig.. . . . .
del seguente quantitativo di carni:

Dare ben determinate indicazioni delle carni e precisarne il peso { . . . .

. . . . . . *addì* . . . . . . 19. .

IL VETERINARIO COMUNALE

. . . .

N. . . . . MOD. 2.

PROVINCIA DI . . . . . . COMUNE DI . . . . . .

Certificato sanitario per il trasporto fuori Comune di carni congelate

Dare ben determinate indicazioni delle carni e precisarne il peso { . . . .

Si certifica che la carne congelata a fianco indicata depositata nel frigorifero della Ditta . . . . di questo Comune, che viene spedita alla Ditta. . . . . nel Comune di . . . . si trova in buono stato di conservazione.

. . ., *addì* . . . .19. .

IL VETERINARIO COMUNALE

. . . .

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 559.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 110.

Variazioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1209;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento ed indennità per il servizio elettorale . . .	(+)	L.	700,000
Cap. n. 136 (aggiunto - in conto competenza). — Premi di operosità per maggiore lavoro e indennità per servizi telegrafici, ecc.	(+)	»	600,000
Cap. n. 138 (aggiunto - in conto competenza). — Spese varie per le elezioni generali politiche ed amministrative . .	(+)	»	600,000
Cap. n. 139 (aggiunto - in conto competenza) (modificata la denominazione). — Rimborso alle Prefetture delle spese di ufficio per il servizio elettorale e per la spedizione delle schede elettorali . . .	(+)	»	191,000
Totale . . .		L.	2,091,000

Art. 2.

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . .	—	L.	700,000
Cap. n. 137 (aggiunto). — Forniture di nuove urne elettorali	—	»	119,000
Cap. n. 140 (aggiunto). — Indennità per l'applicazione delle leggi elettorali politiche, ecc.	—	»	98,000
Totale . . .		L.	917,000

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 84. — FERZI.

Numero di pubblicazione 560.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 115.

Provvedimenti per la sistemazione della strada conducente all'Abbazia di Montecassino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'imminenza della celebrazione del XIV centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino, di sistemare, con lavori di miglioramento, allargamento e consolidamento, la strada di accesso a quel famoso Cenobio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione, a cura dello Stato, delle opere di sistemazione generale della strada, che, staccandosi dalla statale Roma-Napoli presso Cassino, conduce all'Abbazia di Montecassino.

Art. 2.

La spesa occorrente, prevista in un milione di lire circa, sarà interamente anticipata dallo Stato, salvo ricupero delle quote a carico della provincia di Frosinone e del comune di Cassino, che sono rispettivamente determinate nella misura di un quarto della effettiva spesa.

Tali quote saranno rimborsate allo Stato in venti rate annuali senza interessi, decorrenti dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'ultimazione delle opere.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 99. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 561.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 113.

Norme per la determinazione dei luoghi destinati alle pubbliche affissioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, relativo ai servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 17 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, è aggiunto — dopo il primo comma — il seguente alinea:

« Qualora non sia possibile determinare i luoghi in cui sarà permessa l'affissione, mediante accordo tra l'autorità comunale ed i proprietari, la determinazione dei luoghi stessi è fatta con decreto del prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e le Sovraintendenze alle opere di antichità e di arte.

« Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 562.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 112.

Passaggio alla Cassa di ammortamento del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1902, n. 166, con la quale fu autorizzata la conversione di alcuni debiti redimibili in titoli di consolidato 3.50 % di nuova creazione, e costituito presso la Cassa depositi e prestiti uno speciale fondo per l'ammortamento di detto consolidato;

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, col quale venne istituita la speciale Cassa autonoma per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di trasferire alla medesima, per ragioni di competenza, le varie attribuzioni già demandate alla Cassa depositi e prestiti ed al Tesoro circa le operazioni di ammortamento del consolidato 3.50 % di cui alla citata legge 12 giugno 1902, n. 166;

Vista la situazione del fondo di ammortamento presso la Cassa depositi e prestiti che alla data del 30 giugno 1928 risultava costituito di una disponibilità liquida di lire 1,765,924.62 e di titoli vari pel capitale nominale di lire 35,815,294.04 fruttanti annualmente L. 1,437,593.79 di interessi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del consolidato 3.50 %, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, resta attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1929, alla Cassa autonoma per l'ammortamento del debito pubblico interno.

La Cassa depositi e prestiti curerà la consegna dei titoli relativi alla Cassa d'ammortamento, ed effettuerà contemporaneamente il versamento delle somme liquide risultanti alla data medesima nel conto corrente infruttifero che la Cassa d'ammortamento ha col Tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 86. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 563.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3408.

Approvazione della Convenzione fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Comando della Milizia portuaria per assicurare il trattamento di previdenza al personale della Milizia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073;

Vista la Convenzione 12 luglio 1928 stipulata fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Comando della Milizia portuaria, per assicurare il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Convenzione 12 luglio 1928 fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Comando della Milizia portuaria è resa esecutoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 100. — SIROVICH.

Convenzione fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Comando della Milizia portuaria.

Fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni (in seguito denominato più brevemente l'Istituto) rappresentato dal suo presidente e direttore generale on. cav. gr. cr. avv. Salvatore Gatti ed il Comando della Milizia portuaria (in seguito denominato più brevemente la Milizia portuaria) rappresentato dal suo comandante luogotenente generale grand'uff. Rodolfo Ragioni viene stipulata, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, la seguente Convenzione di assicurazione collettiva degli appartenenti della Milizia.

Art. 1.

La Milizia portuaria s'impegna ad assicurare presso l'Istituto, con decorrenza dal 1° luglio 1928, tutto il personale ad essa appartenente.

Uguale impegno assume la Milizia portuaria per il personale che assumerà dopo la stipulazione della presente Convenzione, per il quale la decorrenza del contratto di assicurazione coinciderà con la data di assunzione in servizio.

Art. 2.

L'Istituto assumerà le assicurazioni di cui trattasi mediante polizze individuali da emettersi in base alla Tariffa « Mista » allegata alla presente Convenzione, con gli sconti di cui all'art. 7.

Il premio annuo dovuto per ciascun contratto sarà corrisposto in rate annuali anticipate.

La forma di assicurazione adottata garantisce il pagamento del capitale indicato in polizza all'assicurato stesso, se in vita alla scadenza del contratto, o immediatamente dopo il suo decesso, in caso di premorienza. Le polizze garantiranno inoltre, in caso di invalidità permanente, assoluta, sia essa dipendente o no da cause di servizio, che colpisca l'assicurato durante lo svolgimento del contratto di assicurazione, l'esonero dal pagamento del premio, fermi restando gli impegni assunti dall'Istituto sia per il caso di vita che per il caso di premorienza.

Per gli ufficiali il capitale da assicurare con ciascun contratto dovrà risultare eguale, in rapporto ai gradi, a tante volte le quote sottoindicate per quanti sono gli anni di servizio che l'assicurato dovrà prestare fino al raggiungimento del limite di età:

per il luogotenente generale	L. 6000
per il console generale	» 5500
per il console	» 5000
per il seniore	» 4000
per il centurione	» 3000
per il capo manipolo	» 2500

Per i graduati e per i militi il capitale sottoindicato da corrispondersi immediatamente in caso di premorienza od al raggiungimento degli anni di servizio di cui al successivo art. 5 in caso di vita:

aiutante e contabile	L. 30,000
capo squadra	» 20,000
vice capo squadra	» 12,000
milite	» 10,000

Art. 3.

Il contributo a carico dello Stato per il premio annuo dovuto per ciascun contratto, non deve superare l'aliquota del 9 per cento degli assegni e la quota massima a carico degli assicurati il 6 per cento degli assegni stessi.

L'assegno da prendere per base nel computo della percentuale di cui sopra è, per i sottufficiali e militi, la paga, e per gli ufficiali l'indennità di carica maggiorata dalla indennità di Milizia portuaria.

Art. 4.

In dipendenza dell'impegno assunto dal Comando della Milizia portuaria di assicurare tutto il personale dipendente, l'Istituto si obbliga ad accettare senza visita medica tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria.

Art. 5.

La scadenza di ciascun contratto di assicurazione sarà stabilita:

al compimento del 65° anno di età per il luogotenente generale;

al compimento del 62° anno di età per i consoli generali:

al compimento del 58° anno di età per i consoli;

al compimento del 54° anno di età per i seniori;

al compimento del 52° anno di età per i centurioni;

al compimento del 50° anno di età per i capi manipolo;

al compimento del 25° anno di servizio per gli aiutanti e i contabili;

al compimento del 20° anno di servizio per i capi squadra;

al compimento del 15° anno di servizio per i vice capo squadra e per i militi.

Art. 6.

In caso di promozione quando questa porti uno spostamento nei limiti di età, si procederà a prolungare la durata delle polizze già emesse, aumentandone corrispondentemente il capitale assicurato.

Per gli ufficiali, detto capitale risulterà pari alle somme dei prodotti delle aliquote di cui all'art. 2 per il numero degli anni di permanenza nei vari gradi.

Art. 7.

Sui prezzi della Tariffa « Mista » allegata alla presente Convenzione saranno accordate le riduzioni seguenti:

per durata 25 anni ed oltre 6 per cento del premio;
per durata 20 anni 5 per cento del premio;
per durata 15 anni 4 per cento del premio;
per durata 10 anni 3 per cento del premio.

Per le durate intermedie le riduzioni verranno determinate per interpolazione lineare.

Art. 8.

Il beneficio delle polizze dovrà essere attribuito per il caso di premorienza agli eredi legittimi degli assicurati. Ogni altro beneficio non potrà essere inserito in polizza senza il previo consenso del Comando della Milizia portuaria, il quale si riserverà di decidere caso per caso, tenendo conto delle condizioni di famiglia dell'assicurato.

Art. 9.

Il Comando della Milizia portuaria assume la figura giuridica di contraente delle polizze che saranno emesse per le assicurazioni di cui è oggetto la presente Convenzione, e pertanto esso sarà tenuto al pagamento dell'intero premio pattuito.

Art. 10.

In caso di dimissioni o di licenziamento dell'assicurato, il Comando della Milizia avrà facoltà di concedergli la proprietà della polizza, nel qual caso l'assicurato, divenuto contraente come privato cittadino, potrà continuare a corrispondere in proprio il premio convenuto, ovvero potrà rescindere, riscattare o ridurre il contratto di assicurazione, giusta quanto previsto dalle condizioni generali di polizza.

Nel caso invece in cui il Comando della Milizia non ritenesse di concedere tale proprietà, la polizza sarà rescissa o riscattata dal Comando della Milizia, e nulla sarà dovuto all'assicurato.

A parziale deroga delle condizioni generali di polizza, il diritto al riscatto o alla riduzione verrà concesso dopo pagate due annualità di premio.

Il valore di riscatto verrà determinato scontando il valore di riduzione, calcolato in conformità alle disposizioni del comma *b*) dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza, al tasso del 4 per cento all'anno per il tempo che intercede fra la data della domanda di riscatto e la scadenza del contratto.

Art. 11.

Allo scopo di provvedere a fini assistenziali non previsti dall'assicurazione sulla vita e di integrare questa nei casi in cui essa, a giudizio del Comando della Milizia portuaria, risulti insufficiente in rapporto alle condizioni di famiglia ed al grado dell'assicurato, viene istituito un fondo di integrazione. Tale fondo sarà depositato presso l'Istituto e sarà alimentato:

a) dalla differenza fra il 15 per cento del cumulo degli assegni, presi per base per il computo della percentuale di cui all'ultimo comma dell'art. 3, percepiti dagli assicurati, e le somme effettivamente dovute per premi di assicurazione e tasse sulle polizze in vigore;

b) dal valore di riscatto delle polizze relative ad assicurati che abbandonino il servizio prima di avere acquisito il diritto alla proprietà della polizza;

c) dagli interessi che verranno accreditati dall'Istituto nella misura del 4 per cento all'anno.

Art. 12.

Il Comando della Milizia portuaria deciderà sulle erogazioni da farsi a carico del fondo di integrazione, una percentuale del quale potrà, quando il predetto Comando lo ritenga opportuno, essere impiegata come premio unico o come premio annuo per aumentare le assicurazioni in vigore.

Art. 13.

Per la stipulazione delle polizze la Milizia portuaria rimetterà all'Istituto gli elenchi del personale dipendente, con l'indicazione dei seguenti elementi:

Nome, cognome e paternità;
Luogo e data di nascita;
Grado;
Decorrenza della polizza;
Assegno annuo;
Indicazione del beneficiario o dei beneficiari per il caso di premorienza.

Non sarà dovuto alcun costo di polizza nè sarà applicato nessun diritto di quietanza per i premi successivi.

Art. 14.

Il Comando della Milizia portuaria effettuerà ogni pagamento direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, alla quale indirizzerà pure ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione, e l'Istituto effettuerà ogni pagamento al Comando della Milizia stessa.

Art. 15.

Sono pienamente valide le condizioni generali di polizza, salvo le deroghe a favore della Milizia portuaria contenute negli articoli precedenti.

Art. 16.

A norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, la presente Convenzione sarà resa esecutiva con apposito Regio decreto su proposta del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Essa, subordinatamente all'approvazione predetta, prenderà effetto dal 1° luglio 1928. Sui premi di primo anno dovuti, il Comando della Milizia corrisponderà gli interessi di mora al saggio del 5 per cento all'anno per il periodo di tempo decorrente dal 1° luglio 1928 alla data dell'effettivo pagamento dei premi.

Art. 17.

La presente Convenzione rimarrà in vigore fino a che non sia denunciata da una delle parti contraenti. In tal caso, resteranno però inalterate tutte le condizioni relative alle persone già assicurate.

Roma, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Istituto Nazionale delle assicurazioni:
Il presidente: GATTI.

Comando generale della Milizia portuaria:
Il comandante: Gen. RODOLFO RAGIONI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1928.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Arpino in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte di Arpino (Frosinone);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1929 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arpino e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(439)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.
Modifica all'art. 7 del decreto Ministeriale 7 luglio 1927, contenente norme riguardanti il personale assunto nei ruoli organici del Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 9 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, concernente i ruoli organici nel Ministero delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 7 luglio 1927 che dettò norme riguardanti l'assunzione di personale nel Ministero delle corporazioni;
Ritenuta la necessità di apportare alcune varianti alle norme medesime;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 7 del citato decreto Ministeriale 7 luglio 1927, è sostituito dal seguente:
« Durante il triennio di attuazione dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, gli impiegati appartenenti ai ruoli stessi e quelli comandati negli uffici della Segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni, non possono essere destinati a prestar servizio presso altre Amministrazioni dello Stato ».
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(459)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1929.
Sostituzione di un membro nella Commissione tecnica incaricata delle ispezioni agli impianti radioelettrici e dello studio delle norme e modifiche da attuarsi per evitare disturbi alle radioaudizioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI.

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1928 che provvede alla nomina della Commissione tecnica incaricata delle ispezioni agli impianti radioelettrici di cui agli articoli 8 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e 7 del relativo regolamento;
Considerata la necessità di sostituire il membro capitano Angelo Terranova trasferito a Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

Il capitano del genio sig. Angelo Terranova cessa di far parte della Commissione tecnica nominata con decreto Ministeriale del 23 agosto 1928.
In sua vece è chiamato a far parte di detta Commissione il capitano del genio sig. Giliberti Donato.

Roma, addì 27 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(458)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1929.
Modificazione delle circoscrizioni degli Uffici tecnici di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 23 novembre 1928, con cui furono modificate le circoscrizioni degli Uffici tecnici di finanza, nonchè gli altri provvedimenti in esso richiamati;
Riconosciuta la opportunità di togliere la provincia di Varese dalla circoscrizione dell'Ufficio tecnico di finanza di Milano e di aggregarla invece alla circoscrizione dell'Ufficio tecnico di finanza di Como;
Riconosciuta altresì la opportunità di aggregare alla circoscrizione dell'Ufficio tecnico di finanza di Verona la provincia di Mantova, che non figura nel decreto su citato;

Determina:

Le circoscrizioni degli Uffici tecnici di finanza sono modificate come appresso:

UFFICIO	CIRCOSCRIZIONE	ANNOTAZIONI
Agrigento	Agrigento	(Già Girgenti).
Alessandria	Alessandria	
Ancona	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Zara	*Zara:* provincia istituita con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 54.
Aquila	Aquila, Rieti	*Rieti:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Avellino	Avellino	
Bari	Bari	
Benevento	Benevento	
Bergamo	Bergamo	
Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna	
Brescia	Brescia, Cremona	
Cagliari	Cagliari, Nuoro	*Nuoro:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n 1.
Caltanissetta	Caltanissetta, Enna	*Enna (già Castrogiovanni):* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927. n. 1.
Campobasso	Campobasso	
Catania	Catania	
Catanzaro	Catanzaro	
Chieti	Chieti, Pescara, Teramo	*Pescara:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Como	Como, Sondrio, Varese	*Varese:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Cosenza	Cosenza	
Cuneo	Cuneo	
Firenze	Firenze, Arezzo, Pistoia	*Pistoia:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Foggia	Foggia	
Genova	Genova, Imperia, Savona, Spezia	*Savona:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1. - All'ufficio tecnico di finanza di Genova fu assegnata la circoscrizione della Spezia con decreto Ministeriale 26 dicembre 1923, n. 15067.
Lecce	Lecce, Brindisi, Taranto	*Brindisi:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1. - All'ufficio tecnico di finanza di Lecce fu assegnata la circoscrizione del Ionio (Taranto) con decreto Ministeriale 26 dicembre 1923, n. 15067.
Lucca	Lucca, Massa Carrara	
Messina	Messina	
Milano	Milano, Pavia	
Modena	Modena, Reggio Emilia	
Napoli	Napoli	(Comprende ora la soppressa provincia di Caserta).
Novara	Novara, Vercelli	*Vercelli:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Padova	Padova, Rovigo	
Palermo	Palermo	
Parma	Parma, Piacenza	

UFFICIO	CIRCOSCRIZIONE	*ANNOTAZIONI*
Perugia	Perugia, Terni	*Terni:* provincia istituita con. R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1
Pisa	Pisa, Livorno	
Potenza	Potenza, Matera	*Matera:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	
Roma	Roma, Frosinone, Viterbo	*Frosinone* e *Viterbo:* provincie istituite con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Salerno	Salerno	
Sassari	Sassari	
Siena	Siena, Grosseto	
Siracusa	Siracusa, Ragusa	*Ragusa:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Torino	Torino, Aosta	*Aosta:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.
Trapani	Trapani	
Trento	Trento, Bolzano	L'ufficio tecnico di finanza di Trento fu istituito con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 88. *Bolzano:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927. n. 1.
Treviso	Treviso, Belluno	
Trieste	Trieste, Carnaro, Gorizia, Istria	L'ufficio tecnico di finanza di Trieste fu istituito con. R. decreto 11 gennaio 1923, n. 88. *Gorizia:* provincia istituita con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1. *Carnaro* (con capoluogo Fiume): provincia istituita con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213. *Istria* (con capoluogo Pola): provincia istituita con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53.
Udine	Udine	
Venezia	Venezia	
Verona	Verona	
Vicenza	Vicenza	

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(438)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Cividate Camuno in provincia di Brescia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito il campo di fortuna di Cividate Camuno in provincia di Brescia le cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(442)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Comiso in provincia di Ragusa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Comiso in provincia di Ragusa la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Spianamento e agguagliamento del terreno in maniera da renderlo uniforme e pianeggiante — Taglio di roccia tenera alla profondità di cm. 40 dal piano terra per togliere il cappellaccio affiorante in diversi punti del campo — Demolizione dei muri divisionali di pietrame esistenti nella zona — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura leggera del terreno eseguita con rulli di peso adeguato per modo che le « bequilles » degli apparecchi non lo arino ad una profondità superiore ai cm. 5 — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi nove a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(441)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Saliceto in provincia di Cuneo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Saliceto in provincia di Cuneo la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Sbancamento di terra nella zona nord e ovest per colmare le depressioni centrali — Livellamento del terreno — Abbattimento degli alberi e delle piante esistenti sul campo e di una siepe di m. 2 d'altezza e di m. 150 di lunghezza — Colmatura di un piccolo fossetto per scolo d'acqua — Costruzione del nominativo del campo, di due terreni d'atterraggio e di due segnali d'ostacolo (pettini) lungo il confine sud del campo — Costruzione di un casotto per aerofaro — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sette a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.
La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(443)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 34.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.60
Svizzera	367.59	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.768	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.653	Norvegia	5.10
Spagna	300.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	71.975
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.45
Dollaro Canadese	19.025	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.10
Oro	368.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 11926 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Papini Nazzareno fu Giovanni, domic. a S. Quirico d'Orcia — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 111743 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Società cooperativa di smercio fra gli appartenenti al Collegio decoratori ed affini di Torino — Capitale: L. 19,700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 22054 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Tessarini Giacinto fu Luigi, domic. a Isola Rizza — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 755 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Margotti Giuseppe di Luigi, domic. a Lugo — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 24575 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Papa Giuseppa fu Giuseppe ved. Perghem, domic. a Lonato — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 18591 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Fonderia fratelli Ragazzini e C. — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 16597 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Caprotti Arturo fu Giuseppe, domic. a Milano — Capitale: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 6819 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Guareschi Guglielmo di Alessandro, domic a Parma — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 4636 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Bonaldi Erminia di Italo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 50953 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: De Ciaves Salomone fu Behor, domic. a Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 2515 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pittori Pietro fu Antonio, domic. a Cupramontana (Ancona) — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 2514 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Pittori Arnolfo di Augusto — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 14063 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Fortini Liberato fu Pasquale, domic. a Letino (Campobasso) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 719 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Orsi don Giuseppe di Erminio parroco di Ugozzolo di Cortile S. Martino — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 1265 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: comune di Vicalvi — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 17633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Novelli Stefano fu Francesco, domic. in Dezzo di Scalve — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 7540 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Grassi Edoardo fu Antonio, domic. in Vailate — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 10225 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Cescutti Mario fu Arturo, domic. in Trieste — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 36485 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Chiaro Assunta fu Carmine, domic. a Pozzuoli — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 4118 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Branchini Agostino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 8856 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Astori Giulio, domic. a Monte di Procida — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 105264 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Scotti Luigi di Battista, domic. a Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 4378 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Marotta Giovanni fu Enrico, domic. a Napoli — Capitale: L. 25,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 41912 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Macrì Nicola Maria fu Oreste, domic. in Napoli — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 7274 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Farri Matteo fu Alessandro, domic. a Bellosguardo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 53211 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Nappo Nicola fu Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 144 — Numero del certificato provvisorio: 3096 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Culò Battista fu Giuseppe, domic. a Candia Lomellina (Pavia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145 — Numero del certificato provvisorio: 2488 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pescara — Intestazione: Goffredo Stefano di Giovanni, domic. a Pescara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 146 — Numero del certificato provvisorio: 13211 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Melini Leone fu Gaetano, domic. a Crema — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 14111 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Labriola Antonio fu Rocco, da Ripacandida — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 10903 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Serri Pietro fu Luigi, domic. a Castelnuovo Val di Cecina — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 4468 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissiohe: Rovigo — Intestazione: Guarese Angelo fu Felice, domic. a Rovigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 151 — Numero del certificato provvisorio: 12230 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Ballerini Antonio fu Edoardo, domic. a Belvedere Fogliense — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 13864 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Giusti Alberto fu Giovanni, domic. a Livorno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 3138 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: Di Tommaso Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Rieti — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 14314 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Paltretti Gaetano di Egidio, domic. ad Affrico di Gaggio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 555 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Del Guercio Teresa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 158 — Numero del certificato provvisorio: 34939 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Berton Antonio fu Angelo, domic. a Chirignogo (Venezia) — Capitale: L. [illegible].

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 159 — Numero del certificato provvisorio: 28538 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Muccio Domenico fu Pasquale, domic. in Sperone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 25633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Strada Filomena di Nicola, domic. in Greci di Puglia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 162 — Numero del certificato provvisorio: 13325 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Grilli Alfredo di Biaggio, domic. ad Orbetello — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 167 — Numero del certificato provvisorio: 34759 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Pasqualis Fulvio fu Francesco, domic. a Cervignano (Udine) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 961 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Bianchi Martino fu Federico, domic. a Pistoia — Capitale: L. 12,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 170 — Numero del certificato provvisorio: 19230 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Di Tommaso Agapito di Antonio, domic. a Capriati al Volturno (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 12819 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Calzaturificio Urano di Pavia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 — Numero del certificato provvisorio: 20590 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Goffredi Vincenzo fu Luigi, domic. a Roma — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 13326 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Capitani Amelia fu Leopoldo, domic. ad Orbetello (Grosseto) Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 3838 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Parpan Antonio fu Benedetto — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 179 — Numero del certificato provvisorio: 4720 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Dal Pozzolo Margherita fu Giovanni, domic. a Monte di Malo (Vicenza) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 477 — Numero del certificato provvisorio: 1758 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Casella Giovanni fu Domenico, domic. ad Avenza (Massa Carrara) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168 — Numero del certificato provvisorio: 31 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione Cosenza — Intestazione: Bisceglie Antonio fu Raffaele, tesoriere comunale di Santa Domenica Talao (Cosenza) — Capitale: L. 1200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 3 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(519)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.